



mancata opposizione e relativo a canoni non corrisposti del contratto di affitto di ramo d'azienda del 25.10.2019.

L'istante ha dedotto, oltre all'inadempimento da parte della società resistente delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di ramo d'azienda, che il contratto di affitto è stato risolto per inadempimento e che, stante la mancata spontanea restituzione, la società resistente è stata condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese di lite; che, a causa del protrarsi dell'occupazione nei mesi di aprile e maggio 2023, la società istante ha maturato un ulteriore credito per la penale contrattuale; che, dunque, il credito complessivamente vantato dall'istante è pari a € 22.671,85, tutt'ora non corrisposti dalla Chantelle S.r.l..

La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento (notificazione avvenuta a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese in data 25.7.2023) non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza.

La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.

All'udienza del 23.8.2023 il procuratore del creditore ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il giudice delegato ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.

**2.** Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Chantelle S.r.l. ricorrendone tutti i presupposti.

Preliminarmente, deve ritenersi sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett. c), CCII, atteso che la sede legale della società debitrice è sita in Siena (SI). Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 1743/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8.6.2023 (R.G. n. 2145/2023) e successiva ordinanza di rilascio del ramo d'azienda (cfr. doc. 3 e 4 produzione documentale parte ricorrente).

Deve, poi, essere affermata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto *"il commercio al minuto e all'ingrosso in Italia e all'estero, anche mediante sistemi elettronici di comunicazione o per*



*corrispondenza o per televisione di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque tipo e pregio [...]"* (cfr. visura camerale storica in atti).

Inoltre, la società debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti. Del resto, dall'ultimo bilancio depositato dalla società e relativo all'esercizio 2021 (cfr. informative in atti) e dall'esposizione debitoria risultante dagli atti, detti limiti dimensionali risultano superati.

Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento delle obbligazioni nei confronti del ricorrente, ma anche dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e della non trascurabile entità dell'esposizione debitoria nei loro confronti (€ 598.735,65 già iscritti a ruolo, cfr. informative acquisite d'ufficio). A ciò si aggiunga la sussistenza di numerosi debiti di natura fiscale non ancora iscritti a ruolo, nonché il mancato deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2021 (cfr. visura camerale in atti, aggiornata al 8.8.2023).

Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati.

Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare il dott. Arcangelo Chirico, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.

**P.Q.M.**



visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **CHANTELLE S.r.l.** (C.F. e P.IVA: 01500350523), con sede in Siena (SI), Via dei Rossi n. 68;

**nomina**

giudice delegato alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;

**nomina**

curatore il **dott. Arcangelo Chirico**, invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;

**ordina**

alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

**stabilisce**

che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno **21 dicembre 2023**, ore **9:30**, dinanzi al predetto giudice delegato;

**assegna**

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la



cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

**segnala**

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**autorizza**

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;

**autorizza**

il curatore nominato:



- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;

**dispone**

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

**La giudice rel. ed est.**

*(dott.ssa Marta Dell'Unto)*

**La Presidente**

*(dott.ssa Marianna Serrao)*

